240/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80394** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla sig.ra **XX** (c.f. BCCLSN64M56H501Q) e dal

sig. **YY** (c.f. SNTLSN92B17H501G),

rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Riccioni, (c.f. RCCLSN82L23H501B),

contro

Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore.*

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

udito all'udienza del 7 maggio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Alessandro Riccioni per i ricorrenti.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 30 maggio 2024 i sig.ri XX e YY, titolari di pensione indiretta ai superstiti in virtù del decesso del sig. ZZ, rispettivamente marito e padre dei ricorrenti, impugnavano la determinazione Inps prot. n. 28168/2017 e la relativa comunicazione di debito prot. n. 14324/2017, chiedendo di dichiarare illegittime e infondate le ritenute operate dall'Inps sul trattamento pensionistico nella misura di euro 127,10 mensile per il recupero di un presunto debito e, per l'effetto, ordinarne l'immediata interruzione. Chiedevano altresì di condannare l'Inps al rimborso di quanto illegittimamente già ritenuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal mese di marzo 2017.

Rappresentavano che nel mese di aprile 2022 la sig.ra XX si era avveduta del fatto che l'Inps stava operando ritenute mensili sul trattamento di pensione a lei spettante in proprio e quale madre dei figli YY e QQ. A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Istituto, tramite messaggio rubricato "risposta alla richiesta ID 1-12925718103 del 13.04.2022" rappresentava che le

ritenute erano determinate da un preteso "debito di € 14.430,86 per somme in più corrisposte dal 01.08.2011 al 30.11.2016. Tale debito è scaturito a seguito sospensione della quota dell'orfano YY dal 01.08.2011 (data della fine del corso scuola superiore) al 30.11.2016 (la pensione dell'orfano è stata sospesa dall'1/12/2016). Ha un recupero mensile di € 127,71 dall'01.03.2017". I ricorrenti, con nota indirizzata all'Inps del 9 maggio 2022, contestavano l'illegittimità della sospensione e delle trattenute operate, chiedendone l'immediata restituzione. Successivamente ottenevano copia del provvedimento del 25 gennaio 2017, mai notificato, con cui l'Inps aveva disposto il recupero della somma di euro 14.430,86 "a seguito sospensione della quota dell'orfano YY dal 01.08.2011 data della fine del corso di scuola superiore".

La sig.ra XX il 4 aprile 2024 presentava istanza di autotutela, rappresentando che il provvedimento del 2017, mai notificato, era illegittimo in quanto il figlio YY aveva conseguito il diploma di maturità nel luglio 2011, dal novembre 2011 al luglio 2014 e dall'ottobre 2014 al luglio 2017 aveva proseguito gli studi universitari

conseguendo la laurea triennale e successivamente la laurea magistrale, precisando di avere già rappresentato le suddette circostanze all'Istituto, e producendo la relativa documentazione. Nella stessa data l'Inps comunicava l'impossibilità di acquisire l'istanza di autotutela, essendo "decorsi più di 30 giorni fra la notifica del provvedimento impugnato e la notifica del ricorso".

I ricorrenti, considerata la perdurante applicazione delle contestate ritenute, presentavano il ricorso in esame. Ribadivano che il sig. YY aveva conseguito nel mese di luglio 2011 il diploma di maturità superiore; dal mese di novembre 2011 al mese di luglio 2014 aveva proseguito gli studi frequentando l'università Lumsa di Roma e nel mese di luglio 2014 aveva conseguito la laurea triennale; dal mese di ottobre 2014 al mese di luglio 2016 aveva frequentato l'Università La Sapienza di Roma acquisendo la laurea magistrale in data 14 luglio 2016. Fornivano evidenza documentale di tali circostanze, rappresentando di aver provveduto all'inoltro della documentazione quando richiesta dall'Istituto.

Evidenziavano dunque la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico in favore del figlio

maggiorenne studente, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestava attività lavorativa e che frequentava l'università nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il ventiseiesimo anno di età, ai sensi dell'art. 22, l. n. 903/1965.

Con riferimento alla mancata notifica ai ricorrenti del provvedimento impugnato, evidenziavano che, come già segnalato nell'istanza di annullamento, nell'atto medesimo era indicato un indirizzo parzialmente errato.

2. All'udienza del 12 marzo 2025, l'Inps chiedeva un breve rinvio della trattazione, al fine di consentire la valutazione della posizione dei ricorrenti ai fini di una eventuale autotutela. Stante la non opposizione del difensore dei ricorrenti, la trattazione era rinviata al 7 maggio 2025.

3. Con memoria del 24 aprile 2025 i ricorrenti ribadivano la richiesta di integrale accoglimento del ricorso. Facevano presente che l'Inps non aveva provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, né alla restituzione delle somme trattenute o all'interruzione delle stesse.

4. All'udienza del 7 maggio 2025, come da verbale, l'avv. Riccioni per i ricorrenti ha ribadito le

conclusioni formulate.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente ricorso ha ad oggetto l'accertamento della legittimità del recupero da parte dell'Inps di un presunto debito derivante dall'erogazione del trattamento pensionistico di reversibilità nei confronti dei ricorrenti, nel periodo dal 1° agosto 2011 (data della fine del corso scuola superiore) al 30 novembre 2016 (data di sospensione del trattamento nei confronti del medesimo), in relazione alla spettanza o meno del trattamento pensionistico di reversibilità in capo al sig. YY

per il predetto periodo.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

3. Ai sensi dell'art. 82, commi 1 e 2, d.p.r. n. 1092/1973, "gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; (…). Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli

studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età". Ai sensi del successivo art. 86, comma 4, d.p.r. n. 1092/1973 "è fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori".

Sulla base della documentazione in atti, non contestata dall'Istituto previdenziale né in sede di richiesta di autotutela in via amministrativa né in questa sede, risulta la sussistenza in capo al sig. YY del diritto a percepire il trattamento di reversibilità per la durata legale del corso di studi universitari in quanto orfano, di età minore di ventisei anni, iscritto all'università per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale. Al riguardo l'interessato ha prodotto, tra l'altro, autocertificazione in data 8 luglio 2022 attestante il conseguimento della laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche presso l'Università Lumsa di Roma (anni 2011-2014) e della laurea magistrale in neuroscienze cognitive e della riabilitazione psicologica presso l'Università La

Sapienza di Roma l'11 luglio 2016 (anni 2014-2016).

Ne discende che la quota del trattamento di reversibilità, per il periodo in questione, era pienamente spettante in capo al sig. YY in quanto in possesso dei relativi requisiti, con insussistenza dell'asserito indebito e illegittimità del recupero operato dall'Inps per le corrispondenti somme.

Dunque, il ricorso deve essere accolto con conseguente necessità dell'interruzione delle trattenute se tuttora in corso, oltre che restituzione degli importi già trattenuti dall'Inps, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da computarsi in regime di cumulo parziale (SS.RR., sent. n. 10/QM/2002) decorrenti dalla data di ogni trattenuta.

4. Considerati il valore e la complessità della controversia, l'Inps deve essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente, liquidate in via forfettaria in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi

dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie il ricorso.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
09.05.2025 12:48:21
GMT+02:00